

STATUTO SOCIALE

Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 (Denominazione)

È costituita una società per azioni denominata “Veneto Sviluppo S.p.A.”.

Art. 2 (Sede)

1. La società ha sede legale in Venezia (VE).
2. È facoltà dell'organo amministrativo istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.
3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei direttori, dei vice direttori e dei sindaci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3 (Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga.

Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La società opera quale società finanziaria regionale e ha lo scopo prevalente di concorrere, nel rispetto degli ambiti delineati dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché della normativa regionale in materia vigente, all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio. Nel suddetto ambito, la società svolge le attività dirette all'attuazione della programmazione regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge attività aventi carattere finanziario e di servizio, destinati sia a soggetti pubblici che privati, anche strumentali alle funzioni della Regione del Veneto.

2. La società può, in particolare:

a) assumere partecipazioni, anche di maggioranza e di controllo, con patrimonio proprio nonché in nome proprio e per conto della Regione del Veneto, nonché mediante utilizzo di risorse di fondi regionali/pubblici in imprese che direttamente o indirettamente concorrano a perseguire gli obiettivi della programmazione economica regionale con esclusione delle partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata; l'assunzione di partecipazioni potrà avvenire anche con la finalità di concorrere al processo di razionalizzazione e di riordino delle partecipazioni societarie della Regione del Veneto;

b) erogare finanziamenti agevolati e gestire fondi pubblici, anche speciali, per incarico conferito dalla Regione e/o secondo le direttive della Giunta Regionale, destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari e servizi connessi;

c) prestare attività connesse e strumentali rispetto alle attività finanziarie esercitate, anche nelle forme della strutturazione e gestione di strumenti/interventi finanziari, della consulenza e prestazioni di servizi in ambiti che comunque siano di interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali, nazionali e comunitari in favore o per conto di imprese, enti pubblici, anche territoriali, agenzie, ministeri e loro derivazioni, organismi comunitari, altre finanziarie regionali, consorzi di garanzia fidi, associazioni di categoria; collaborare alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale veneto.

3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può:

a) associarsi ad enti, organismi ed istituti che abbiano scopi affini o analoghi al proprio o che operino nei settori di interesse regionale;

b) effettuare tutte le operazioni accessorie all'oggetto sociale di carattere mobiliare, immobiliare, e finanziario, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli, purchè non effettuate nei confronti del pubblico e non rientranti in ogni caso tra le attività riservate dalla normativa di vigilanza bancaria, quando tali operazioni siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed opportune, esclusa comunque la gestione diretta di aziende.

Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni ministeriali in materia, laddove applicabili.

4. La società, pertanto, non può esercitare nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, riservata agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un

apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Art. 5 (Destinatari)

1. Gli interventi della società di cui al precedente articolo sono svolti, in ambito nazionale ed estero, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento nel territorio del Veneto, con lo scopo di favorire lo sviluppo del territorio e di promuovere il sistema economico veneto anche a livello nazionale e comunitario.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere svolti anche in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento al di fuori del territorio del Veneto, qualora si tratti:

a) di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto socio-economico regionale;

b) di interventi in favore di imprese esercitate da società, nelle quali partecipino in misura rilevante imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.

3. In particolare, per quanto concerne gli interventi in ambito estero, la società dovrà operare in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Regionale nell'ambito della programmazione economica regionale.

Titolo II - CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO

Art. 6 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 112.407.840,00, suddiviso in numero 11.240.784 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna.

Art. 7 (Azioni)

1. Le azioni sono indivisibili, obbligatoriamente nominative.

2. Alla Regione del Veneto è riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale Veneto n. 47/75.

3. Le azioni rappresentanti il residuo capitale possono essere sottoscritte dai seguenti soggetti: enti pubblici territoriali e non territoriali, società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, loro consorzi, società che esercitano attività bancaria e finanziaria, fondazioni bancarie, casse di previdenza, fondi pensione, nonché società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.

Art. 8 (Patrimoni destinati)

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del c.c..

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

Art. 9 (Recesso)

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2437 c.c., non hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine di durata della società;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 10 (Diritto di opzione e di prelazione)

1. In caso di aumento di capitale, il diritto di opzione attribuito ai soci è trasferibile soltanto per i soci portatori delle azioni che non siano esclusivamente riservate alla Regione del Veneto ed a favore di soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

2. A tutti i soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, è riservato il diritto di prelazione, a parità di condizioni, per l'acquisto di azioni, che non siano esclusivamente riservate alla Regione del Veneto e che vengano poste in vendita. Il diritto di prelazione non si applica in caso di vendita di azioni proprie da parte della società.

Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata, fax, telegramma, ovvero posta elettronica che consenta la prova dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario; per tali modalità di convocazione, si farà riferimento agli indirizzi

comunicati dal socio alla società e risultanti da libro soci), indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le azioni, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e nominativo dell'acquirente.

Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate partecipazioni alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle partecipazioni possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro sessanta giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere liberamente le proprie azioni purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio avrà diritto di avere documentazione a comprova che le azioni sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

Il tutto nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 10.1 del presente statuto.

Le disposizioni che precedono non si applicano alle operazioni con società che controllano o sono controllate dal socio. Nell'ipotesi in cui venga a mancare per qualsivoglia ragione il rapporto di controllo, dette società saranno in ogni caso obbligate a vendere agli altri soci la propria partecipazione nella società con le modalità dei commi che precedono. Il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui al comma 1 dell'art. 2359 c.c..

Titolo III - ORGANI SOCIALI

Capo I - ASSEMBLEA

Art. 11 (Composizione)

Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Art. 12 (Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove anche in comune diverso da quello in cui la società ha la propria sede, purché situato all'interno del territorio della Regione del Veneto.

2. La convocazione viene effettuata mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata, fax, telegramma, ovvero posta elettronica che consenta la prova dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario; per tali modalità di convocazione, si farà riferimento agli indirizzi comunicati dal socio alla società e risultanti da libro soci) almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, e deve indicare la data, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, l'elenco delle materie da trattare e la indicazione di un giorno diverso per l'eventuale seconda convocazione.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o sia comunque previsto dalla normativa pro tempore vigente.

4. L'organo amministrativo deve convocare, senza indugio, l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 13 (Assemblea Ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata.
2. L'assemblea ordinaria – in prima e in seconda convocazione - delibera a maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Art. 14 (Assemblea Straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando intervengono tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.
2. Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i tre quinti del capitale sociale.

Art. 15 (Assemblea Totalitaria)

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
2. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16 (Intervento e rappresentanza in assemblea)

1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci che abbiano effettuato il deposito dei loro titoli o certificati almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.
2. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo e prima che la stessa si sia conclusa.
3. La rappresentanza in assemblea è disciplinata dalla legge ed, in particolare, dall'art. 2372 del c.c..

Art. 17 (Rinvio dell'assemblea)

I soci intervenuti in assemblea che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18 (Presidenza e segretario dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di organo collegiale o, in mancanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto.
2. Per la redazione del verbale, quando non sia effettuata dal notaio, il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dalla maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.
3. L'assemblea può, altresì, nominare uno o più scrutatori fra i presenti, anche non soci.
4. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare o proclamare i risultati delle votazioni.
5. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto intervenuti in assemblea.
6. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese.

Art. 19 (Verbale dell'assemblea)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare:
 - la data dell'assemblea;

- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione del voto favorevole, contrario o di astensione;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e gli estratti del medesimo certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Capo II – ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20 (Composizione)

1. La società è amministrata di norma da un amministratore unico. E' demandata all'assemblea la decisione di derogare alla composizione monocratica dell'organo amministrativo, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e ricorrere ad un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o, in alternativa, a forme di governance alternative (quale quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico).

L'amministratore unico, ovvero gli amministratori nel caso di organo amministrativo collegiale, deve possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, e professionalità e indipendenza, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa di riferimento, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente statuto. L'amministratore unico, ovvero gli amministratori, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, devono presentare documentazione attestante un'esperienza complessiva maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

2. L'amministratore unico, ovvero gli amministratori, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

3. La Regione del Veneto, con provvedimento motivato del Consiglio Regionale adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge Regionale Veneto n. 47/75, provvede a nominare, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., un numero di membri del Consiglio di Amministrazione proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale arrotondato per eccesso all'unità. I membri così nominati potranno essere revocati soltanto dalla Regione del Veneto. Tale nomina avverrà mediante provvedimento motivato del Consiglio Regionale fra persone alle quali per formazione accademica, professionale, imprenditoriale o di pubblica amministrazione, sia riconosciuta una sperimentata competenza nel campo economico e finanziario.

4. Gli altri membri sono nominati in assemblea ordinaria dalla maggioranza dei soci diversi dalla Regione del Veneto determinata in proporzione alle rispettive partecipazioni, esclusa dal computo la Regione del Veneto.

5. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più amministratori di nomina regionale, la Regione del Veneto provvederà alla sostituzione mediante nomina diretta, inviando alla società una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata con i nominativi dei soggetti che sostituiranno il singolo amministratore o gli amministratori cessati dalla carica. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più amministratori di nomina assembleare ai sensi del precedente comma 4, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

6. La revoca o le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, tra i quali sia ricompresa la maggioranza dei consiglieri di nomina regionale, comportano la decadenza dell'intero organo amministrativo.

7. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori non espressamente disciplinate dal presente statuto sono regolate a norma di legge.

8. Il procedimento di nomina dei consiglieri dovrà essere effettuato, pena la ripetizione del procedimento di nomina medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in

materia di equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo amministrativo secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30 novembre 2012 n. 251.

La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un terzo del numero dei componenti dell'organo amministrativo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La nomina dei membri appartenenti al genere meno rappresentato dovrà avvenire come segue:

- in caso di consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri, la Regione del Veneto nominerà un membro;

- in caso di consiglio di amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri, la Regione del Veneto e l'assemblea ordinaria (nei modi di cui al superiore art. 20.4) nomineranno rispettivamente un membro ciascuno.

Art. 21 (Cariche)

1. Qualora l'organo amministrativo sia collegiale, il consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i membri di nomina della Regione del Veneto e il vice presidente fra gli altri.

2. L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della società.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di ulteriore assenza o di impedimento le funzioni del presidente sono assolte dal consigliere più anziano di età che non sia assente o impedito, a meno che il consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. In caso di sostituzione del presidente da parte del vice presidente e del consigliere più anziano non è previsto a loro favore il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione nomina un segretario, scelto anche tra persone ad esso estranee, che conserverà l'incarico per il periodo che sarà stabilito all'atto stesso della sua nomina. Tale funzione può essere attribuita anche al direttore, se nominato, o ad altro dipendente della società. In caso di assenza o impedimento del segretario, l'organo amministrativo ne designa il sostituto.

5. La firma sociale spetta all'amministratore unico ovvero al presidente o a chi lo sostituisce. La firma di chi sostituisce l'amministratore unico ovvero il presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

6. Con apposita deliberazione dell'organo amministrativo e, se necessario, con procura notarile, la firma singola o congiunta può essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, ad altri membri del consiglio, al direttore o ad altri dipendenti.

Art. 22 (Convocazione e adunanze dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo nel caso in cui sia costituito dal consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, con avviso che deve essere inviato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica certificata, fax, telegramma, ovvero posta elettronica che consenta la prova dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario; per tali modalità di convocazione, si farà riferimento agli indirizzi comunicati alla società) – almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza – al domicilio di ciascun consigliere, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine, che non deve essere tuttavia inferiore ad almeno 24 ore, e dalle modalità suindicate purché con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. L'organo amministrativo può riunirsi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, l'organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova l'amministratore unico ovvero il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. L'organo amministrativo, qualora sia collegiale, si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

4. Le adunanze sono presiedute dall'amministratore unico ovvero dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 23 (Deliberazioni e verbali)

1. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, se collegiale, sono assunte a votazione palese.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

3. Delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo deve essere redatto processo verbale da trasciversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

4. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi da chi le presiede e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 24 (Attribuzioni dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere per la gestione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato all'assemblea dalla legge o dallo statuto. E' inoltre attribuita all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., previa informativa ai soci, la competenza circa l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse.

2. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il consiglio di amministrazione, salva l'attribuzione, preventivamente autorizzata dall'assemblea, di deleghe al presidente, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza dell'organo amministrativo le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della società;

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del direttore e degli altri dipendenti;

- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici, agenzie, rappresentanze nonché sedi secondarie;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione e sede;

- la costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

Art. 25 (Compenso)

1. All'amministratore unico ovvero agli amministratori spetta un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, che verrà determinato dall'assemblea nel rispetto delle previsioni di Legge nazionale e regionale.

2. I compensi da attribuire per le deleghe e per gli incarichi di cui all'art. 21 del presente statuto, sono determinati ai sensi del comma 3 dell'art. 2389 c.c., entro un importo massimo di spesa preventivamente deliberato annualmente dall'assemblea.

3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

4. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

5. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Capo III - COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 (Composizione)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi tra i quali viene designato il presidente e due supplenti. I sindaci devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione come previsto da ogni normativa di riferimento, anche regolamentare, pro tempore vigente e/o dal presente statuto.

2. La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., nomina un numero di membri del Collegio Sindacale proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale arrotondato per eccesso all'unità superiore. I membri così nominati potranno essere revocati soltanto dalla Regione del Veneto e nei limiti di legge.

I restanti sono nominati dall'assemblea ordinaria tra i candidati designati dai soci diversi dalla Regione del Veneto.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la società assicura il rispetto della composizione degli organi di controllo secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30 novembre 2012 n. 251. La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un terzo del numero dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Ove, in sede di loro nomina, non risulti rispettato l'equilibrio fra i generi nella composizione dei membri del Collegio Sindacale, si dovrà ripetere la votazione.

La nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato spetterà alla Regione del Veneto.

4. L'assemblea, all'atto della loro nomina, ne fissa l'emolumento annuale valido per l'intero periodo di durata del loro incarico e designa il presidente del Collegio Sindacale fra i membri di nomina regionale.

5. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

Art. 27 (Doveri del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale:

a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabile adottato dalla società;

b) vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;

c) valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;

d) promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate.

2. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

3. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'art. 22.2 del presente statuto.

Art. 28 (Revisione legale dei conti - controllo contabile)

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione

legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. Il revisore e la società di revisione devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti in materia.

4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

5. Qualora la società perdesse le caratteristiche in base alle quali la normativa vigente impone che la revisione legale dei conti venga svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale, la stessa potrà essere esercitata dal Collegio Sindacale, costituito nel rispetto della normativa vigente in materia.

Titolo IV - DIREZIONE GENERALE

Art. 3029 (Direzione generale)

1. A tutti gli uffici della società sovrintende un direttore generale nominato dall'organo amministrativo.

2. L'organo amministrativo può nominare uno o più vice direttori generali che coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono, in caso di sua assenza o impedimento, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Titolo V - ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 30 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 31 (Ripartizione degli utili)

Gli utili dell'esercizio verranno destinati come segue:

- a) il 5 per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- b) il 20 per cento alla riserva straordinaria;
- c) il residuo potrà essere distribuito tra gli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 32 (Liquidazione)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori prefissandone i poteri.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Con riguardo ai casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza si richiama quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.

2. I dirigenti e gli altri dipendenti della società possono ricoprire cariche di amministratori, sindaci, liquidatori di società o enti di qualsiasi natura solo con la preventiva autorizzazione espressa della società o su mandato di questa; in quest'ultimo caso, debbono versare alla società gli emolumenti percepiti da soggetti diversi.

Art. 34 (Rimozione)

1. Lo stato di incompatibilità o di ineleggibilità è accertato dall'organo amministrativo, il quale indica le modalità ed i termini della rimozione, ferme restando le inderogabili norme di legge in materia.

2. Il perdurare di tale stato comporta la decadenza dalla carica e la risoluzione immediata del rapporto con la società.

Art. 35 (Rinvio)

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente statuto, si applicano le norme che disciplinano la società per azioni.